

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per l'Istruzione**  
**Direzione Generale per il personale scolastico**  
**Uff. III**

Prot. n. AOODGPER 657

Roma, 27 gennaio 2011

**Oggetto: ART. 72 C. 11, L. 133/2008.-**

in conseguenza dell'intervenuta normativa che ha previsto per il personale della scuola il **blocco degli incrementi economici fino al 2012**, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti circa l'applicabilità del differimento della cessazione del servizio già concesso, nel caso di maturazione del miglioramento stipendiale conseguibile entro il **31 agosto 2012**.

In proposito si ritiene anzitutto che i differimenti già concessi con tale motivazione lo scorso anno debbano intendersi confermati.

Uguualmente, per coloro che raggiungono il quarantesimo anno contributivo entro il **31 agosto 2011** e avrebbero maturano nel corso del successivo anno scolastico il **miglioramento stipendiale**, può essere concesso, **a richiesta, il differimento di un anno del collocamento a riposo**, a tutela di una legittima aspettativa degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell'utilità ai fini delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
**LUCIANO CHIAPPETTA**